



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

---

**2011/0276(COD)**

25.4.2012

## **EMENDAMENTI 17 - 49**

**Progetto di parere**  
**Nikolaos Chountis**  
(PE486.023v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Proposta di regolamento  
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

AM\_Com\_LegOpinion

**Emendamento 17**  
**Mojca Kleva**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) La crisi economica e finanziaria ha colpito duramente gli Stati membri e i loro cittadini ed ha avuto gravi ripercussioni su tutte le regioni europee. Numerosi Stati membri attraversano una recessione economica accompagnata da un deterioramento della situazione sociale, mentre nel contempo la disoccupazione raggiunge livelli record. Ciò conduce a nuove disparità tra le regioni in termini di sviluppo nonché all'aggravarsi delle disparità già esistenti. In tale contesto, la politica di coesione svolge un ruolo di particolare importanza in quanto contribuisce in misura determinante a stimolare l'economia, a promuovere una crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva ed a ridurre le disparità sociali. Considerato che la crisi ha aumentato la pressione esercitata sulle risorse finanziarie nazionali ed ha ridotto la capacità di prestito del settore privato, i Fondi del QSC costituiscono una fonte di finanziamento indispensabile per far fronte alle conseguenze della crisi. È pertanto necessario accrescere la flessibilità delle misure della politica di coesione, al fine di massimizzare e ottimizzare l'utilizzo dei Fondi del QSC.*

Or. en

**Emendamento 18**  
**Elisa Ferreira**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) La crisi economica e finanziaria ha colpito duramente gli Stati membri e i loro cittadini ed ha avuto gravi ripercussioni su tutte le regioni europee. Numerosi Stati membri attraversano una recessione economica accompagnata da un deterioramento della situazione sociale, mentre nel contempo la disoccupazione raggiunge livelli record. Ciò conduce a nuove disparità tra le regioni in termini di sviluppo nonché all'aggravarsi delle disparità già esistenti. In tale contesto, la politica di coesione svolge un ruolo di particolare importanza in quanto contribuisce in misura determinante a stimolare l'economia, a promuovere una crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva ed a ridurre le disparità sociali e geografiche. Considerato che l'attuale crisi ha aumentato la pressione esercitata sulle risorse finanziarie nazionali ed ha ridotto la capacità di prestito del settore privato, i Fondi del QSC costituiscono una fonte di finanziamento indispensabile per far fronte alle conseguenze della crisi. È pertanto necessario accrescere la flessibilità delle misure della politica di coesione, al fine di massimizzare e ottimizzare l'utilizzo dei Fondi del QSC.***

Or. en

**Emendamento 19**  
**Mojca Kleva**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 ter) La politica di coesione è stata***

*istituita allo scopo di garantire una crescita equilibrata ed armonica negli Stati membri e non come complemento delle politiche macroeconomiche dell'Unione. La politica di coesione dovrebbe sostenere politiche di sviluppo alternative miranti ad una reale convergenza e ad uno sviluppo sostenibile. Le misure adottate in tale contesto dovrebbero promuovere la solidarietà, la creazione di posti di lavoro e un'occupazione duratura, la fornitura di servizi pubblici di qualità, la giustizia in materia ambientale e la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.*

Or. en

**Emendamento 20**  
**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la*

*soppresso*

*Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Non si dovrebbe stabilire un legame tra politica di coesione e governance economica degli Stati membri. La sospensione di tutti o di parte dei pagamenti e degli impegni da parte della Commissione non farebbe che peggiorare la situazione macroeconomica negli Stati membri.*

#### **Emendamento 21 Herbert Dorfmann**

#### **Proposta di regolamento Considerando 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si

##### *Emendamento*

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si

trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. ***Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.***

trova ad affrontare. ***Le disposizioni di condizionalità derivanti dal Patto di stabilità e crescita dovrebbero applicarsi al Fondo di coesione in relazione al rispetto delle condizioni di governance economica.*** Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche.

Or. en

**Emendamento 22**  
**Mojca Kleva**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 bis) La politica di coesione non dovrebbe essere collegata né al Patto di stabilità e crescita né al pacchetto sulla***

*governance economica che lo rafforza. Le ipotesi che ne sono alla base sono indubbiamente diverse e i loro obiettivi diametralmente opposti. La politica di coesione non dovrebbe essere intesa né a imporre condizionalità macroeconomiche e finanziarie rigorose che rendano necessarie misure di austerità, né a penalizzare gli Stati membri. La politica di coesione mira invece ad attenuare e a correggere gli squilibri e le problematiche risultanti dalla messa in atto, nelle regioni europee, dei principi dell'economia di mercato, contribuendo così a ridurre le disparità fra i livelli di crescita degli Stati membri ed a promuovere la coesione economica e sociale con l'obiettivo di conseguire una reale convergenza.*

Or. en

**Emendamento 23**  
**Mojca Kleva**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi del QSC, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private **a sostegno di** obiettivi di politiche pubbliche e **in quanto i finanziamenti** a rotazione **rendono tale sostegno più sostenibile sul lungo periodo.**

*Emendamento*

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi del QSC, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private **per sostenere** obiettivi di politiche pubbliche, **promuovere partenariati pubblico-privato, trovare fonti di finanziamento alternative e garantire importanti mezzi finanziari** a rotazione **per gli investimenti strategici, al fine di favorire gli investimenti sostenibili e a lungo termine ed accrescere il potenziale di crescita dell'Unione.**

Or. en



**Emendamento 24**  
**Mojca Kleva**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, **evitando di** produrre effetti di esclusione (crowding-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di **un'analisi** ex ante.

*Emendamento*

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC dovrebbero essere usati per **identificare ed affrontare carenze del mercato o condizioni di investimento non ottimali e quindi per** rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, **e tali strumenti non dovrebbero** produrre effetti di esclusione (crowding-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di **una valutazione** ex ante, **che dovrebbe affrontare direttamente le esigenze ed il potenziale locale e regionale in termini di investimenti, esaminare l'eventuale partecipazione del settore privato, considerare il valore aggiunto derivante dallo strumento finanziario in questione e garantire in tal modo una risposta flessibile ed efficace alle sfide in materia di sviluppo che le regioni europee devono affrontare.**

Or. en

**Emendamento 25**  
**Mojca Kleva**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come

*Emendamento*

(27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come

spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi.

spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi. ***Si dovrebbero specificare disposizioni dettagliate in materia di presentazione di relazioni per le autorità di gestione, gli Stati membri e la Commissione, la quale dovrebbe presentare, su base annua, una sintesi delle relazioni informative concernenti l'uso e l'efficacia degli strumenti finanziari attraverso i diversi Fondi del QSC, gli obiettivi tematici e gli Stati membri.***

Or. en

## **Emendamento 26** **Mojca Kleva**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 31**

#### *Testo della Commissione*

(31) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione dei contratti di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati.

#### *Emendamento*

(31) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione dei contratti di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. ***In un allegato alla relazione annuale di attuazione gli Stati membri dovrebbero includere una relazione specifica concernente gli interventi che comprendono strumenti***

*finanziari.*

Or. en

**Emendamento 27**

**Mojca Kleva**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 55 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(55 bis) La crisi finanziaria ha dimostrato l'inadeguatezza dell'uso del PIL quale unico criterio di ammissibilità al sostegno dei Fondi del QSC. Occorre valutare più attentamente i livelli effettivi di sviluppo delle regioni europee nonché il contributo che gli Stati membri possono apportare all'attuazione dei progetti, al fine di garantire una distribuzione più adeguata ed equa dei fondi tra gli Stati membri. È pertanto necessario eseguire ulteriori studi di fattibilità sull'introduzione e l'uso di indicatori supplementari dello stato e dell'andamento dei livelli di sviluppo delle regioni europee e degli Stati membri, che fungano da criteri aggiuntivi di ammissibilità al sostegno dei Fondi del QSC.*

Or. en

**Emendamento 28**

**Elisa Ferreira**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 55 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(55 bis) La crisi finanziaria ha dimostrato l'inadeguatezza dell'uso del PIL quale unico criterio di ammissibilità al sostegno*

*dei Fondi del QSC. Occorre valutare più attentamente i livelli effettivi di sviluppo delle regioni europee nonché il contributo che gli Stati membri possono apportare all'attuazione dei progetti, al fine di garantire una distribuzione più adeguata ed equa dei fondi tra gli Stati membri. È pertanto essenziale combinare gli attuali livelli del PIL regionale con la capacità dello Stato membro di aiutare le proprie regioni nonché tenere conto dell'andamento a medio e lungo termine dell'evoluzione comparativa del PIL delle regioni.*

Or. en

**Emendamento 29**  
**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 58**

*Testo della Commissione*

(58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, **il 5%** delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

*Emendamento*

(58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, **l'1%** delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

Or. en

*Motivazione*

*Dato che la Commissione prenderà una decisione per quanto riguarda l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza per i programmi e le priorità che conseguono gli obiettivi fondamentali solo nel 2019, vi è il rischio che gli Stati membri, nel tempo rimanente del periodo di programmazione, non siano in grado di prelevare o utilizzare in modo efficace tale importo elevato di fondi accantonati. Inoltre non è chiaro quali criteri saranno utilizzati per i programmi a lungo termine che si protraggono oltre il periodo di programmazione 2014-*

2020.

**Emendamento 30**  
**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la *rendicontazione* e la *valutazione*.

*Emendamento*

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la *programmazione, l'attuazione, la sorveglianza, la valutazione* e la *rendicontazione*.

Or. en

**Emendamento 31**  
**Philippe Lamberts**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Qualora uno Stato membro incontri difficoltà temporanee di bilancio o attraversi una grave recessione economica, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di valutare se sia appropriato e necessario rivedere e modificare il suo contratto di partenariato, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.***

Or. en

**Emendamento 32**  
**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**  
**Parte II – articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Il 5% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.*

*Emendamento*

*L'1% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.*

Or. en

*Motivazione*

*Dato che la Commissione prenderà una decisione per quanto riguarda l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza per i programmi e le priorità che conseguono gli obiettivi fondamentali solo nel 2019, vi è il rischio che gli Stati membri, nel tempo rimanente del periodo di programmazione, non siano in grado di prelevare o utilizzare in modo efficace tale importo elevato di fondi accantonati. Inoltre non è chiaro quali criteri saranno utilizzati per i programmi a lungo termine che si protraggono oltre il periodo di programmazione 2014-2020.*

**Emendamento 33**  
**Philippe Lamberts**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*

*Emendamento*

*Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri **che incontrano difficoltà temporanee di bilancio e attraversano una grave crisi finanziaria***

Or. en

**Emendamento 34**  
**Philippe Lamberts**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri***

***soppresso***

***1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:***

***a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;***

***b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;***

***c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici, or***

***d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:***

*(i) ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;*

*(ii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;*

*(iii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.*

*2. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.*

*3. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.*

*4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo*



*Stato membro interessato.*

*5. Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.*

*6. La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:*

*a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;*

*b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;*

*c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;*

*d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario*

*concesso a tale Stato membro, or*

*e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.*

*7. Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.*

*8. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:*

*a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;*

*b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:*

*c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n.*

*[...] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento;*

*d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, or*

*e) o il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.*

*Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [...] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.*

Or. en

**Emendamento 35**

**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21**

**Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri**

**soppresso**

**1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:**

**a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;**

**b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;**

**c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici, or**

**d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:**

**(i) ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;**

**(ii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine**

*conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;*

*(iii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.*

*2. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.*

*3. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.*

*4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.*

*5. Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro*

*tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.*

*6. La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:*

*a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;*

*b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;*

*c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;*

*d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, or*

*e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata*

*e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.*

*7. Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.*

*8. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:*

*a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;*

*b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:*

*c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. [...] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del*

*medesimo regolamento;*

*d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, or*

*e) o il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.*

*Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [...] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Non si dovrebbe stabilire un legame tra politica di coesione e governance economica degli Stati membri. La sospensione di tutti o di parte dei pagamenti e degli impegni da parte della Commissione non farebbe che peggiorare la situazione macroeconomica negli Stati membri.*

#### **Emendamento 36 Herbert Dorfmann**

#### **Proposta di regolamento Articolo 21**

*Testo della Commissione*

*Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche*

*Emendamento*

*soppresso*



*degli Stati membri*

***1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:***

***a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;***

***b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;***

***c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici, or***

***d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:***

***(i) ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;***

***(ii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;***

***(iii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del***

*MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.*

*2. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.*

*3. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.*

*4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.*

*5. Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi*

*ai programmi interessati.*

***6. La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:***

***a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;***

***b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;***

***c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;***

***d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, or***

***e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.***

**7. Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.**

**8. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:**

**a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;**

**b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:**

**c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. [...] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento;**

**d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al**

*regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, or*

*e) o il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.*

*Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reinscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [...] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.*

Or. en

**Emendamento 37**  
**Philippe Lamberts**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – titolo**

*Testo della Commissione*

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

*Emendamento*

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio *e che attraversano una grave crisi finanziaria ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 e del regolamento (CE) n. 1467/97*

Or. en

**Emendamento 38**  
**Philippe Lamberts**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) se lo Stato membro interessato  
attraversa una grave crisi finanziaria ai  
sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 e  
del regolamento (CE) n. 1467/97.*

Or. en

**Emendamento 39**  
**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5. Ogni programma, tranne quelli in cui  
l'assistenza tecnica è intrapresa  
nell'ambito di un programma specifico,  
stabilisce l'importo indicativo del sostegno  
da destinare agli obiettivi relativi al  
cambiamento climatico.*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Per massimizzare l'impatto della politica nel conseguire le priorità a livello europeo, tutti gli obiettivi tematici definiti nella proposta della Commissione devono essere trattati su un piano di parità.*

**Emendamento 40**  
**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

*Emendamento*

2. La Commissione formula osservazioni ***debitamente giustificate*** entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

Or. en

*Motivazione*

*La Commissione deve garantire che siano adottate decisioni giustificate.*

**Emendamento 41**

**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 52 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

*Emendamento*

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi ***e devono essere orientate all'attuazione di una capacità istituzionale duratura.***

Or. en

**Emendamento 42**  
**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 56 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione definisce chiaramente le forme di sostegno di cui al paragrafo 1 del presente regolamento insieme ai relativi criteri di ammissibilità prima dell'inizio del periodo di programmazione 2014-2020.***

Or. en

*Motivazione*

*Occorre fornire definizioni chiare di "premio" e "assistenza rimborsabile" e stabilire chiaramente quali siano le condizioni per l'ottenimento di quest'ultima.*

**Emendamento 43**  
**Nikolaos Chountis**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo **2006-2008**, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo **2009-2013**, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Or. el

*Motivazione*

*Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της χρήσης και του σχεδιασμού των διαρθρωτικών ταμείων, θα πρέπει να λαμβάνεται το ΑΕγΠ της πιο πρόσφατης περιόδου, σε σχέση με την*



προγραμματική περίοδο, εν προκειμένω την περίοδο 2014-2020. Πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, όπου η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, έχει μεταβάλλει ριζικά τις οικονομικές και κοινωνικές δομές των περιφερειών των κρατών-μελλών, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, στο σχεδιασμό και την κατανομή των διαρθρωτικών ταμείων. Για αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στοιχεία του ΑΕγΠ και ΑΕΕ, όσο το δυνατό πιο πρόσφατα.

**Emendamento 44**  
**Nikolaos Chountis**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo **2007-2009**, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

*Emendamento*

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo **2009-2013**, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Or. el

*Motivazione*

*Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της χρήσης και του σχεδιασμού των διαρθρωτικών ταμείων, θα πρέπει να λαμβάνεται το ΑΕγΠ της πιο πρόσφατης περιόδου, σε σχέση με την προγραμματική περίοδο, εν προκειμένω την περίοδο 2014-2020. Πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, όπου η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, έχει μεταβάλλει ριζικά τις οικονομικές και κοινωνικές δομές των περιφερειών των κρατών-μελλών, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, στο σχεδιασμό και την κατανομή των διαρθρωτικών ταμείων. Για αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στοιχεία του ΑΕγΠ και ΑΕΕ, όσο το δυνατό πιο πρόσφατα.*

**Emendamento 45**  
**Philippe Lamberts**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

*Emendamento*

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale, ***il reddito disponibile netto corretto pro capite*** e il tasso di disoccupazione;

Or. en

**Emendamento 46**

**Philippe Lamberts**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione;

*Emendamento*

b) per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione, ***il reddito disponibile netto corretto pro capite, la vulnerabilità demografica, la fragilità sociale*** e la densità di popolazione;

Or. en

**Emendamento 47**

**Roberts Zile**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 84 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. ***Il 5%*** delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare

*Emendamento*

6. ***L'1%*** delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare

secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

Or. en

*Motivazione*

*Dato che la Commissione prenderà una decisione per quanto riguarda l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza per i programmi e le priorità che conseguono gli obiettivi fondamentali solo nel 2019, vi è il rischio che gli Stati membri, nel tempo rimanente del periodo di programmazione, non siano in grado di prelevare o utilizzare in modo efficace tale importo elevato di fondi accantonati. Inoltre non è chiaro quali criteri saranno utilizzati per i programmi a lungo termine che si protraggono oltre il periodo di programmazione 2014-2020.*

**Emendamento 48**

**Philippe Lamberts**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;*

*soppressa*

Or. en

**Emendamento 49**

**Philippe Lamberts**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**

**Articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g) lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 3;*

*soppressa*

